

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 21

Data: 07.02.2015

OGGETTO: MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE – PRESA D'ATTO.

L'anno duemilaquindici, il giorno sette , del mese di febbraio , nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 17,30. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
AVOLIO TOMMASO	Assessore	SI
TERRANOVA NATALE	Assessore	SI
IN CARICA N. 4	PRESENTI N. 4	ASSENTI N. ==

IN PROSECUZIONE. Assume la presidenza il Sindaco, avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo , Dott. Giancarlo Sirimarco.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il quale testualmente recita:

1. *L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.*

2. *L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."*

2-bis. *Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.*

2-ter. *Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2-quater. *All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".*

PRESO ATTO che la tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 è denominata:

"Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi)" ed ha il seguente contenuto: (fra parentesi i valori in euro):

1. Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale Lire 100 (Euro 0,05).

2. Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale Lire 100 (Euro 0,05).

3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti: per l'originale Lire 200 (Euro 0,10).

4. Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:

Sulle prime lire 10.000 (€ 5,16) Lire 150 (€ 0,08).

Sull'importo eccedente le lire 10.000 (€ 5,16) e sino a lire 100.000 (€ 51,65) 1,50%

Sull'importo eccedente le lire 100.000 (€ 51,65) e sino a lire 500.000 (€ 258,25) 1,00%

Sull'importo eccedente le lire 500.000 (€ 258,25) e sino a lire 2 milioni (€ 1.032,91) 0,75%

Sull'importo eccedente le lire 2 milioni (€ 1.032,91) e sino a lire 5 milioni (€ 2.582,28) 0,50%

Sull'importo eccedente le lire 5 milioni (€ 2.582,28) e sino a lire 10 milioni (€ 5.164,57) 0,20%

Sull'importo eccedente le lire 10 milioni (€ 5.164,57) e sino a lire 20 milioni (€ 10.329,14) 0,10%

Sull'importo eccedente le lire 20 milioni (€ 10.329,14) e sino a lire 60 milioni (€ 30.987,41) 0,05%

Sull'importo eccedente le lire 60 milioni (€ 30.987,41) e sino a lire 200 milioni (€ 103.291,38) 0,02%

Non è dovuto alcun diritto per gli importi superiori ai 200 milioni di lire (€ 103.291,38).

5. Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata lire 50 (€ 0,03).

6. Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme lire 50 (€ 0,03).

7. Stati di famiglia lire 50 (€ 0,03).

8. Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle Province napoletane e siciliane: per l'originale lire 100 (€ 0,05).

e che la tabella è corredata dalle seguenti "Norme speciali" applicativa delle predette tariffe:

1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.

2. Qualora in un solo contratto intervengano più persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

3. Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni; il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.

4. Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a Lire cento per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.

5. Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.

6. Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.

7. Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a Lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.

8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.

9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.

10. Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

11. Il diritto fisso da esigere dal Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a Lire cinquanta.”

CONSIDERATO CHE l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, abrogato, disponeva: “Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, numero 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.”.

PRESO ATTO CHE non deve essere versata al Ministero dell'Interno la quota del 10% dei diritti incassati dal Comune.

CONSIDERATO CHE il Comune di Fagnano Castello è privo di dipendenti con qualifica dirigenziale e che pertanto il Segretario Comunale ha diritto ad una quota dei diritti pari al 20% dello stipendio in godimento.

PRESO ATTO CHE, ai fini della quantificazione del concetto di “stipendio in godimento” l'art. 37 del CCNL dei Segretari Comunali stipulato il 16 maggio 2001 per il quadriennio normativo 1998 – 2001 e tuttora in vigore, dispone:

“1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci: a) trattamento stipendiale; b) indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; d) retribuzione di posizione; e) maturato economico annuo, ove spettante;

f) retribuzione di risultato; g) diritti di segreteria; h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione delle lettera f).”

e che pertanto il calcolo della percentuale dei diritti di segreteria deve essere calcolato sul trattamento economico complessivo lordo del Segretario Comunale, con esclusione della retribuzione di risultato.

CONSIDERATO CHE, poiché le modifiche all’art. 10 del D.L. n. 90/2014 sono state apportate in sede di conversione in legge, le stesse, a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione sulla GURI effettuata il 18.08.2014 e quindi dal 19.08.2014 e che fino al 18.08.2014 valgono le regole preesistenti, che attribuivano al Segretario Comunale il diritto alla liquidazione di un compenso pari al 75% delle somme di spettanza del Comune, pari al 90% del totale (10% al Ministero dell’Interno), con il limite di 1/3 dello stipendio in godimento, come sopra calcolato.

CONSIDERATO CHE la nuova disciplina delle competenze del Segretario Comunale in relazione al rogito e all’autenticazione dei contratti e degli atti unilaterali, stabilita dall’art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal predetto art. 10, e definita con l’espressione: “*roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente*”, non possa essere interpretata come necessità, di volta in volta, di apposita richiesta di intervento al Segretario Comunale, quale presupposto giuridico per l’attivazione della sua competenza.

VISTO l’art. 2699 del codice civile, che dispone che “documento pubblico” è il “*documento redatto con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica*”.

VISTO l’art. 96 del R.D. 2440/1923, che dispone: “*I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili. L’Ufficiale rogante svolge lo stesso compito che il notaio assume, ai sensi dell’art. 2699 c.c., per dare pubblica fede agli atti redatti, facendo sì che lo stesso faccia piena prova, fino a querela di falso (art. 221 c.p.c.) della provenienza del documento, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che l’Ufficiale rogante attesti essere avvenuti alla sua presenza.*”

Visto l’art. 99 del R.D. 827/1924, che dispone:

“*I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici. Ad essi sono allegati i necessari documenti.*”

PRESO ATTO CHE l’atto redatto dal Segretario Comunale, Ufficiale rogante del Comune, è un “atto pubblico” a tutti gli effetti di legge.

PRESO ATTO CHE, in base al combinato disposto dell’art.16 R.D. 2440/1923 e dell’art. 93 R.D. 827/1924, i soggetti abilitati per la PA relativamente ai contratti sono di due categorie: quelli abilitati a stipulare, cioè a rappresentare ed impegnare l’Amministrazione verso i terzi e quelli abilitati a rogare, cioè a conferire fede pubblica al documento.

PRESO ATTO CHE nei Comuni sono abilitati alla stipula i dirigenti o in assenza i responsabili dei servizi, in base all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: “.... Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: c) la stipulazione dei contratti” e sono abilitati al rogito i segretari comunali, in base all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, sopra riportato.

VISTO che per i contratti di appalto (di lavori, servizi, forniture) l'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, che dispone: *“Il contratto è stipulato mediante: atto pubblico notarile; forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; scrittura privata.”* Preso atto che, non potendo essere la forma dei contratti da stipulare nell'interesse del Comune, oggetto di scelta discrezionale del Sindaco, del Responsabile del Servizio o del Segretario Comunale

CONSIDERATO CHE l'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di stipula dei contratti di appalto è stato modificato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221, nel modo seguente: *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”* ed ha stabilito al comma 4: *“Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013”*;

RITENUTO necessario ed opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, che la Giunta Comunale prenda atto della normativa vigente in materia di partecipazione del Segretario Comunale ai diritti di segreteria sui contratti e sugli atti unilaterali rogati e autenticati nell'interesse dell'Ente e sulle modalità di tali procedure.

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale.

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

AD Unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della nuova disciplina di partecipazione del Segretario Comunale ai diritti di segreteria previsti dalla legge per il rogito e l'autenticazione dei contratti e degli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, nella misura massima annua del 20% del trattamento economico complessivo stabilito dal CCNL di comparto e che la disciplina preesistente deve essere applicata fino al 18.08.2014.

DI PRENDERE ATTO della piena applicabilità della nuova disciplina al Comune di Fagnano Castello, in quanto Ente non dotato di dipendenti con qualifica dirigenziale.

DI PRENDERE ATTO della piena competenza del Segretario Comunale a rogare e autenticare i contratti e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, senza necessità di preventiva richiesta;

DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario;

DI PRENDERE ATTO che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.